

facilmente l'animo dei Caritatevoli per le strade Bambini, o condur piccioli Fanciulli, fors' anco non proprj, e così con questi o soli introdursi ad elemosinare nelle Chiese, e Parlatorj di Monache nella Pubblica Piazza, e nelle Botteghe, nè tampoco dopo le ore 24. in alcun luogo.

Quarto. Li Nonzoli, e Sagrestani delle Chiese avranno preciso dovere di scacciare quei Poveri, che nelle medesime ritrovasse-
ro alla questua, e di denunciarli a questo Magistrato, perchè possi esser corretta la trasgressione; al che mancando, o venendo scoperti i querelati saranno soggetti alle pene quì sotto stabilite.

Quinto. E perchè il ritrovare alloggio, e ricovero facilita a tal proibita gente l'introdurvisi, e trattenersi, resta proibito e vietato in pena di L. 100., ed altre anco afflittive ad arbitrio a tutti li Locandieri detti da Gazzetta, Osti, Affittaletti, Cameranti, Bettolieri, ed altri simili di questa Città l'alloggiare, e ricoverare per qualunque causa o pretesto qualsisia Questuante non solo, ma ancora ogn'altra persona niuna eccettuata od esclusa senza la così detta *Consegna* a stampa, dovendo sotto la pena stessa darsi in nota nel termine di giorni tre in questa Cancelleria, con dichiarire la quantità delle Stanze, e Letti, che non potranno essere più di due per Stanza, sempre mantenuti nella con-

ve-